

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (G.U. n. 98 del 23/12/1944)

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I

DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario, e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924 n.103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento ma non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento **(3)**.

Art. 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi **(4)**.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti **(4)**.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni **(4)**.

Art. 3 (5)

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso *spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni* **(8)**.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in un giornale almeno per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4 (5)

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5 (5)

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al *Consiglio nazionale* (1) entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari (2).

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre a quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parere del *Consiglio nazionale* (1). Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto all'elezione del Consiglio.

Capo II

DEI CONSIGLI NAZIONALI (1)

Art. 10

I *Consigli nazionali* (1) per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia (6) e sono formati di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

Il *Consiglio nazionale* (1) è formato di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici (6).

Art. 11 (5)

Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12 (5)

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale il *Consiglio nazionale (1)* è eletto dall'assemblea ed è formato di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

Art. 13 (5)

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il *Consiglio nazionale (1)*.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e del *Consiglio nazionale (1)*.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti dei *Consigli nazionali (1)* restano in carica tre anni.

Art. 14

I componenti dei *Consigli nazionali (1)* eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario.

I *Consigli (1)* predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15

I componenti del Consiglio o del *Consiglio nazionale (1)* devono essere iscritti nell'albo. (7) Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo *Consiglio nazionale (1)*, rimane in carica il Consiglio o il *Consiglio nazionale (1)* uscente (7).

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti alle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il *Consiglio nazionale (1)* si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nel *Consiglio* stesso (7).

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o del *Consiglio nazionale (1)*.

Art. 16

Per la validità delle sedute del Consiglio o del *Consiglio nazionale (1)* occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice presidente *Consiglio nazionale (1)*, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e il *Consiglio nazionale (1)* esercitano le altre funzioni dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

PER LE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE

(Nota: Disposizioni riguardanti le sole professioni di Avvocato e Procuratore)

Art. 18

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20

L'avviso della convocazione dell'assemblea previsto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione (5). Per l'elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti. Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

Art. 22

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

(Nota: Disposizioni che non trovano più applicazione pratica)

Art. 23

Nella prima attuazione di questo decreto l'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun Ordine o Collegio nella Città in cui è costituito l'Albo per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva. Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'Amministrazione del Governo Italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori ed in seconda convocazione per la domenica seguente. La presidenza dell'Assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio Nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la G. e G., e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente il Vice presidente ed il segretario. Per la validità delle sedute si osserva la disposizione di cui all'art. 16 comma primo.

Art. 25

Fino a quando non saranno elette le Commissioni Centrali:

- a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;
- b) si prescinde per lo scioglimento del Consiglio dal parere di cui all'art. 8 comma terzo;
- c) il ricorso del professionista alla Commissione Centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattasi di radiazione dall'Albo a seguito di condanna penale.

Art. 26

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli Ordini e la Commissione Centrale dei Giornalisti.

Art. 27

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

NOTE:

- (1) Il testo originale recita "Commissione centrale". L'organismo ha assunto la denominazione di "Consiglio nazionale" a seguito del D.L. Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6.
- (2) A tale proposito l'art. 2 della legge 3-8-1949, n. 536 detta: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute".
- (3) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni del secondo periodo del primo comma dell'art. 1, riguardanti la composizione del Consiglio, non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi.
- (4) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni dei commi primo e terzo e del secondo periodo del secondo comma 1 dell'art. 2 non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi. Per questi ordini resta in vigore soltanto il primo periodo del secondo comma, riguardante le cariche consiliari.
- (5) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 11, 12, 13 non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi.
- (6) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni dell'art. 10 commi primo, dalle parole "e sono" fino alla parola "professione", e secondo, non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi. Per questi ordini resta in vigore soltanto il seguente testo del primo comma: "I Consigli nazionali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia".
- (7) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni dell'art. 10 commi primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi. Il quarto comma resta in vigore, ma è inapplicabile in quanto si riferisce al comma precedente, abrogato per gli ordini di cui sopra.
- (8) Il primo comma dell'art. 3 è stato così modificato dall'art. 2, comma 4-quinquies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Il testo originale del primo comma era il seguente: "L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti."

Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 (G.U. n. 142 del 28/06/1946)

MODIFICAZIONI AGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e le attuazioni del predetto decreto legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulla iscrizione negli albi dei procuratori e degli avvocati;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1

(Si omette il testo)

(Nota: riguarda la tenuta degli albi degli Avvocati ammessi al patrocinio nelle sedi giurisdizionali superiori)

Art. 2

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

Art. 3, 4, 5

(Si omettono i testi)

(Nota: contengono disposizioni transitorie relative all'iscrizione di Avvocati e Procuratori negli albi, dopo l'interruzione dovuta al periodo bellico)

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946.

DE GASPERI

TOGLIATTI - CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI

Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948 (G.U. n. 258 del 5/11/1948)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che approva il regolamento per la professione di ingegnere;

Decreta

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1 ottobre 1948

Il Ministro: GRASSI

**REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI
DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Art. 1

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 45 (1).

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto in carta non bollata.

Art. 2

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 800 (ottocento) (1) stabilita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stilato e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.